

DMZ AGGIORNA N. 129 DEL 07 LUGLIO 2021

INDENNITA' COVID PER STAGIONALI / AUTONOMI OCCASIONALI INCARICATI VENDITA A DOMICILIO

DOMANDA ENTRO IL 30 SETTEMBRE
(prima parte)

Con la Circolare n. 90/2021 l'Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis, per determinate categorie di lavoratori.

Si tratta, nello specifico, delle indennità riconosciute per le seguenti figure:

- a) stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- b) stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- c) intermittenti;
- d) autonomi occasionali;
- e) incaricati di vendita a domicilio;
- f) subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- g) lavoratori dello spettacolo;
- h) operai agricoli a tempo determinato;
- i) pescatori autonomi.

In particolare, per i lavoratori di cui alle lettere da a) a g), è prevista l'erogazione di una indennità pari a 1.600 euro.

Per quanto riguarda i lavoratori di cui alle lettere h) e i) le indennità riconosciute ammontano a:

- 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato
- 950 euro per i pescatori autonomi.

Con i prossimi DMZ Aggiorna analizzeremo nel dettaglio le caratteristiche che i lavoratori dovranno rispettare per ricevere l'indennità e le modalità di presentazione della domanda.

Lo Studio resta a completa disposizione